

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

114.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MASTRANTUONO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato (1394);	
Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia (<i>Approvato dal Senato</i>) (5159)	3	Violante ed altri: Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari (1490);	
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	3	Pedrazzi Cipolla ed altri: Responsabilità disciplinare del magistrato (1621);	
Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i>	4	Del Pennino ed altri: Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (1981);	
Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	3	Gargani: Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (2268)	5
Nicotra Benedetto Vincenzo (gruppo DC), <i>Relatore</i>	4	Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> , (gruppo DC) <i>Relatore f.f.</i>	5, 10, 18, 19, 22
Recchia Vincenzo (gruppo comunista-PDS) .	4	Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	10, 18, 19, 22
Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Fracchia Bruno (gruppo comunista-PDS)	22
Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1996);		Mastrantuono Raffaele (gruppo PSI)	18
Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari (2912);		Nicotra Benedetto Vincenzo (gruppo DC)	22
Gargani: Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico (733);			
Ferrari Marte ed altri: Responsabilità disciplinare dei magistrati (979);		Votazione nominale:	
Zangheri ed altri: Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati (1274);		Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	25

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,55.

GAETANO VAIRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia (Approvato dal Senato) (5159).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia », già approvato dal Senato nella seduta pomeridiana del 16 ottobre 1990.

Comunico che, in data 6 marzo 1991, la Commissione lavoro ha espresso il seguente parere sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati in linea di principio nelle sedute del 22 gennaio e del 6 febbraio 1991:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 6. 02.

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 5.1, 0.6.5.1, 0.6.5.2, 6.5, 6.6, 6.4, 6.01, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.010.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ricordo che nel corso della discussione

sulle linee generali era emersa la necessità di emendare il testo approvato dal Senato, alla luce di una serie di rilievi formulati in ordine a talune disposizioni in esso contenute. Mi riferisco, in particolare, alle prese di posizione assunte dagli organismi di rappresentanza sindacale in merito alle disposizioni dettate in materia di concorsi interni ai sensi della legge n. 312 del 1980.

Come ricordava il presidente, la Commissione lavoro, probabilmente ritenendo che le fossero state sottratte competenze primarie, ha espresso parere contrario sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati in linea di principio da questa Commissione, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo 6.02, sul quale ha invece espresso parere favorevole, trattandosi di una proposta di modifica predisposta in ottemperanza ad una specifica richiesta formulata dalla stessa Commissione lavoro. Inoltre, l'espressione del parere contrario è stata motivata non tanto sotto il profilo della ragionevolezza, quanto piuttosto con un richiamo all'opportunità di non agganciare ulteriori questioni ad un « vagone » già cospicuamente consistente.

In particolare, la Commissione lavoro, nell'esprimere il parere di sua competenza, ha eccepito che, in base alla corretta interpretazione del regolamento, la materia disciplinata nell'ambito degli articoli 5 e 6 e degli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi ad essi riferiti rientrerebbe nella sua competenza primaria. Pertanto, la suddetta Commissione — pur dichiarandosi disponibile ad esaminare misure contenute nel disegno di legge qualora queste formassero oggetto di un distinto provvedimento da assegnare ad essa in sede primaria — ha

ritenuto di esprimere parere contrario sul complesso degli emendamenti, dei subemendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli 5 e 6.

Nell'esprimere il mio rammarico per la decisione adottata dalla Commissione lavoro e ribadendo che l'esecutivo attribuisce assoluta priorità alle misure contenute nelle proposte di modificazione riferite agli articoli 5 e 6, chiedo, a nome del Governo, la rimessione del provvedimento all'Assemblea.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Ringrazio la Commissione per aver acconsentito all'inversione dell'ordine del giorno. Ricordo che all'interno del pacchetto relativo alla emergenza sulla giustizia il provvedimento oggi in discussione è veramente straordinario e merita una priorità assoluta perché riguarda il funzionamento degli uffici giudiziari.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
RAFFAELE MASTRANTUONO**

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Mi associo pertanto, anche a nome del mio gruppo, alla richiesta avanzata dal Governo di rimettere all'Assemblea l'esame del provvedimento medesimo. Colgo l'occasione per dichiarare che considero irrinunciabili gli emendamenti che la nostra Commissione, quasi all'unanimità, aveva approvato al testo che ci è stato trasmesso dal Senato. Mi dispiace che la Commissione lavoro non abbia avuto la sensibilità di evitare tentazioni corporative ed abbia espresso un parere contrario senza motivazioni.

VINCENZO RECCHIA. Credo che fosse immaginabile l'esito della richiesta di parere alla Commissione lavoro relativamente agli emendamenti approvati dalla nostra Commissione, peraltro non all'unanimità.

Personalmente sarei più accorto di altri nell'aprire un contenzioso di questa natura con la Commissione lavoro. Nessuno di noi — e tanto meno il rappresen-

tante del Governo — può nascondersi dietro al fatto che larga parte del provvedimento in questione era di competenza della Commissione lavoro; solo alcuni articoli iniziali riguardavano i magistrati e potevano, quindi, essere considerati materia di competenza di questa Commissione.

Ricordo, inoltre, che il gruppo comunista-PDS si era astenuto dal votare gli emendamenti che hanno causato il parere negativo della Commissione lavoro. Quando si propongono questioni che riguardano confronti sindacali e contrattuali — mentre il contratto del pubblico impiego tarda a decollare — è evidente che ci si deve legittimamente attendere una reiezione da parte della Commissione lavoro.

Faccio inoltre presente che il calendario dei lavori dell'Assemblea della settimana prossima sarà particolarmente impegnativo; dubito che nell'arco della medesima il provvedimento di cui stiamo discutendo oggi possa essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea. Il rischio è pertanto quello di non riuscire ad approvare un provvedimento particolarmente urgente. Al riguardo è bene che ciascun gruppo assuma le proprie responsabilità.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Propongo di non aderire al parere della Commissione lavoro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta del relatore.

(È approvata).

Poiché da parte del Governo — nonché da parte dei rappresentanti di alcuni gruppi — è stata avanzata richiesta di rimessione del disegno di legge all'Assemblea e che la Commissione ha deliberato di non aderire al parere della XI Commissione, sospendo la discussione del provvedimento che sarà posto all'ordine del giorno una volta assegnato in sede referente.

La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 15,05.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE GARGANI

Seguito della discussione dei disegni di legge: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1996); Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari (2912); e delle proposte di legge Gargani: Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico (733); Ferrari Marte ed altri: Responsabilità disciplinare dei magistrati (979); Zangheri ed altri: Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati (1274); Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato (1394); Violante ed altri: Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari (1490); Pedrazzi Cipolla ed altri: Responsabilità disciplinare del magistrato (1621); Del Pennino ed altri: Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (1981); Gargani: Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 811 (2268).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata dei disegni di legge: « Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato »; « Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gargani: « Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico »; Ferrari Marte ed altri: « Re-

sponsabilità disciplinare dei magistrati »; Zangheri ed altri: « Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati »; Trantino ed altri: « Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato »; Violante ed altri: « Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari »; Pedrazzi Cipolla ed altri: « Responsabilità disciplinare del magistrato »; Del Pennino ed altri: « Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato »; Gargani: « Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 ».

In considerazione dell'assenza del relatore, onorevole Fumagalli Carulli, sui provvedimenti in esame riferirò io stesso.

Ricordo che la nostra Commissione, oltre ad avere già proceduto all'approvazione degli articoli 7, 9, 22, 23, 24, 31, 33, 34 e 35, ha altresì approvato in linea di principio, e successivamente trasmesso alla I Commissione affari costituzionali per il prescritto parere, emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli altri articoli del disegno di legge n. 1996, scelto come testo base per la discussione.

Ricordo altresì che di tale parere, espresso il 6 marzo scorso, è stato richiesto il riesame alla competente Commissione, la quale ha espresso, in data di ieri, un nuovo parere che è del seguente tenore:

PARERE FAVOREVOLE

agli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito

con la seguente condizione:

l'emendamento 27. 17 sia modificato nel senso di prevedere la possibilità per i magistrati, previa autorizzazione, di svolgere corsi universitari e postuniversitari;

e con la seguente osservazione:

L'emendamento 27. 03 sia modificato nel senso di conservare al Governo la sola facoltà di proporre un magistrato rispettivamente: alla direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, alla direzione generale per gli affari penali, con particolare riguardo all'ufficio estradizioni, e alla direzione generale per gli affari civili; come anche sia conservata la facoltà di adibire non più di due magistrati al segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Passiamo all'articolo 1, al quale erano stati presentati i seguenti emendamenti, già approvati in linea di principio, dei quali per chiarezza do nuovamente lettura:

Al comma 2, sostituire le parole dei poteri con le seguenti delle funzioni.

1. 1.

Il Governo.

Al comma 3, sostituire le parole comportamenti riprovevoli che compromettono la credibilità della funzione con le seguenti comportamenti che ne compromettano la credibilità.

1. 5.

Guidetti Serra.

Al comma 4, dopo le parole illecito disciplinare aggiungere la seguente perseguibile.

1. 3.

Mellini.

Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Guidetti Serra 1.5, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 1.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, al quale erano stati presentati i seguenti emendamenti, già approvati in linea di principio, dei quali per chiarezza do nuovamente lettura:

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole fuori dei casi in cui costituiscano reato, i comportamenti arrecanti illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, con le seguenti anche fuori dei casi in cui costituiscano reato, i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti.

2. 7.

Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole la grave violazione di legge determinata la negligenza inescusabile; il manifesto perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti, civili o penali, privi di motivazione con le seguenti la violazione di legge determinata da grave negligenza; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione.

2. 4.

Il Relatore.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di cui agli articoli 31 e 32.

2. 8.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 2.7 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.4 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.8 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, al quale erano stati presentati i seguenti emendamenti, già approvati in linea di principio, dei quali per chiarezza do nuovamente lettura:

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola abuso con la seguente uso.
3. 1.

Il Governo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole frequentare abitualmente con la seguente frequentare.
3. 2.

Il Governo.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole trattenere abitualmente con la seguente trattenere.
3. 3.

Il Governo.

Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del Governo, accettato dal relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.2 del Governo, accettato dal relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.3 del Governo, accettato dal relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 4, al quale erano stati presentati seguenti emendamenti, già approvati in linea di principio, dei quali per chiarezza do nuovamente lettura:

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole quando la legge stabilisce una pena non inferiore a tre anni di reclusione, con le seguenti alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità.

4. 1.

Il Governo.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola arresto, aggiungere le seguenti sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità.

4. 2.

Il Governo.

Pongo in votazione l'emendamento 4.1 del Governo, accettato dal relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.2 del Governo, accettato dal relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 5, al quale erano stati presentati i seguenti emendamenti, già approvati in linea di principio, dei quali per chiarezza do nuovamente lettura:

Al comma 5, dopo le parole ad incarico direttivo, aggiungere le seguenti o di collaborazione direttiva.

5. 1.

Il Relatore.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La sospensione dalle funzioni comporta altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

5. 2.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 5.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6, al quale erano stati presentati i seguenti emendamenti, già approvati in linea di principio, dei quali per chiarezza do nuovamente lettura:

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti.

6. 1.

Il Governo.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 31.

6. 5.

Il Relatore.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, se gravi.

6. 2.

Il Governo.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola abuso con la seguente uso.

6. 3.

Il Governo.

Al comma 3, dopo le parole un incarico direttivo aggiungere le seguenti o di collaborazione direttiva.

6. 4.

Il Relatore.

Al comma 5, sopprimere le parole o che incorre in condanna, non condizionalmente sospesa, a pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo.

6. 6.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 6.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.2 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.3 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.6 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

L'articolo 7 è stato approvato.

Passiamo all'articolo 8, al quale erano stati presentati i seguenti emendamenti, già approvati in linea di principio, dei quali per chiarezza do nuovamente lettura:

Al comma 1, dopo le parole sezione disciplinare aggiungere le seguenti del Consiglio superiore della magistratura.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole sezione disciplinare aggiungere le seguenti del Consiglio superiore della magistratura.

8. 4.

Il Relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I componenti effettivi sono: il Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, un componente eletto quale magistrato di cassazione con effettivo esercizio di funzioni di legittimità, cinque componenti eletti quali magistrati con funzioni di merito.

8. 1.

Il Governo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I componenti supplenti sono: un componente eletto quale magistrato di cassazione con effettivo esercizio di funzioni di legittimità, tre componenti eletti quali magistrati con funzioni di merito, due componenti eletti dal Parlamento.

8. 2.

Il Governo.

Pongo in votazione l'emendamento 8.4 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 8.1 del Governo, accettato dal relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 8.2 del Governo, accettato dal relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

L'articolo 9 è stato approvato.

Passiamo all'articolo 10, al quale era stato presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di principio, del quale per chiarezza do nuovamente lettura:

Al comma 2, sostituire le parole All'istruttoria del provvedimento disciplinare con le seguenti All'attività di indagine relativa al procedimento disciplinare.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola istruttoria, con le seguenti d'indagine.

10. 1.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 10.1 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 11, al quale erano stati presentati i seguenti emendamenti, già approvati in linea di principio, dei quali per chiarezza do nuovamente lettura:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'azione disciplinare è promossa entro un anno dalla notizia del fatto, acqui-

sita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata dei fatti per i quali si promuove l'azione.

11. 5.

Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole sei mesi con le seguenti un anno.

11. 2.

Il Governo.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente Della richiesta del procuratore generale deve essere data comunicazione all'incolpato.

11. 6.

Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole giudizio di rinvio aggiungere le seguenti è di sei mesi e.

11. 3.

Il Governo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il corso dei termini di cui al presente articolo è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale e riprende a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero è divenuta irrevocabile la sentenza pronunciata in giudizio o è divenuto esecutivo il decreto penale di condanna. Il corso dei medesimi termini è altresì sospeso se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale e riprende in tal caso a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso dei termini è inoltre sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, nonché durante il tempo in cui il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato medesimo.

11. 7.

Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole è pronunciata nell'istruzione la sentenza di scioglimento con le seguenti sono pronunciati il decreto di archiviazione o la sentenza di non luogo a procedere.

11. 4.

Il Governo.

Pongo in votazione l'emendamento 11.5 del relatore accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 11.2 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 11.6 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 11.3 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 11.7 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 11.4 del Governo.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 con le modifiche testé apporgete.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12, al quale erano stati presentati i seguenti emendamenti, già approvati in linea di principio, dei quali per chiarezza do nuovamente lettura:

Al comma 1, sostituire le parole l'azione disciplinare è promossa dal Ministro di grazia e giustizia, con le seguenti Il Ministro di grazia e giustizia promuove l'azione disciplinare.

12. 1.

Il Governo.

Al comma 1, sostituire la parola istruttoria, con la seguente indagini.

12. 6.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole è data comunicazione, con le seguenti Il Ministro dà comunicazione.

12. 2.

Il Governo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'azione disciplinare può essere altresì promossa dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, il quale ne dà comunicazione al Ministro di grazia e giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al procuratore generale: analoga facoltà compete al Ministro nel corso dell'istruttoria.

12. 3.

Il Governo.

Al comma 3, sostituire le parole suscettibile di valutazione in sede, con le seguenti rilevante sotto il profilo.

12. 4.

Il Governo.

Al comma 3, sostituire le parole suscettibili di valutazione, con le seguenti rilevanti sotto il profilo.

12. 5.

Il Governo.

Al comma 5, sostituire le parole dell'istruttoria, con le seguenti delle indagini.

12. 7.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 12.1 del Governo, accettato dal relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 12.6 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 12.2 del Governo, accettato dal relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 12.3 del Governo, accettato dal relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 12.4 del Governo, accettato dal relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 12.5 del Governo, accettato dal relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 12.7 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 13, al quale erano stati presentati i seguenti emendamenti, già approvati in linea di principio, dei quali quali per chiarezza donuovamente lettura:

Al comma 2, sostituire le parole gli atti istruttori, con le seguenti gli atti di indagine.

13. 1.

Il Governo.

Al comma 3, sostituire le parole per l'istruttoria si osservano, in quanto compatibili, le norme relative all'istruzione dei procedimenti penali, con le seguenti Per l'attività di indagine si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

13. 2.

Il Governo.

Al comma 4, sostituire le parole più anziano che lo precede nel ruolo di anzianità, di con le seguenti che precede nel ruolo di anzianità.

13. 3.

Il Governo.

Alla rubrica, sostituire le parole atti istruttori con le seguenti atti di indagine.

13. 4.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 13.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 13.2 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 13.3 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 13.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14, al quale era stato presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di principio, del quale per chiarezza do nuovamente lettura:

Al comma 2, sostituire la parola prevede con le seguenti o il procuratore generale provvedono.

14. 2.

Il Governo.

Pongo in votazione l'emendamento 14.2 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15, al quale era stato presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di principio, del quale per chiarezza do nuovamente lettura:

Alla rubrica, sostituire le parole dell'istruttoria con le seguenti delle indagini.

15. 1.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 15.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16, al quale era stato presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di principio, del quale per chiarezza do nuovamente lettura:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per la pubblicità delle sedute si applica l'articolo 1 della legge 12 aprile 1990, n. 74.

16. 2.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 16.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17, al quale erano stati presentati i seguenti emendamenti, già approvati in linea di principio,

dei quali per chiarezza do nuovamente lettura:

Al comma 1, sostituire le parole fino al provvedimento di archiviazione con le seguenti fino alla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere.

17. 4.

Il Relatore.

Al comma 1, dopo la parola sentenza aggiungere le seguenti pronunciata in giudizio.

17. 5.

Il Relatore.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole o del decreto penale di condanna.

17. 2.

Rizzo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare soltanto la sentenza irrevocabile di condanna, nonché quelle di non luogo a procedere o di proscioglimento in quanto affermino che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

17. 3.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 17. 4 del relatore, accettato dal Governo. (È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 17.5 del relatore, accettato dal Governo. (È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Rizzo 17.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 17.3 del relatore, accettato dal Governo. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17 con le modifiche testé apportate. (È approvato).

Passiamo all'articolo 18, al quale erano stati presentati i seguenti emendamenti, già approvati in linea di principio, dei quali per chiarezza do nuovamente lettura:

All'emendamento 18. 1, dopo le parole procedimento penale aggiungere le seguenti ovvero ad indagini.

0. 18. 1. 1.

Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La sezione disciplinare sospende dalle funzioni e dallo stipendio e colloca fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato sottoposto a procedimento penale dal giorno in cui è adottato contro di lui un provvedimento restrittivo della libertà personale.

18. 1.

Il Governo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La sospensione permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione deve essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare viene revocata per carenza di sufficienti indizi di responsabilità; la sospensione può essere revocata, anche di ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione della misura cautelare.

18. 2.

Il Governo.

Al comma 3, sostituire le parole Al magistrato sospeso, ai figli minori o al coniuge può essere attribuito *con le seguenti* Al magistrato sospeso è corrisposto.

18. 5.

Il Relatore.

Al comma 4, sostituire le parole se è prosciolto con sentenza istruttoria non più soggetta ad impugnazione o è assolto con sentenza irrevocabile *con le seguenti* se è prosciolto con sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o con sentenza irrevocabile di proscioglimento.

18. 4.

Il Relatore.

Pongo in votazione il subemendamento 0.18.1.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 18.1 del Governo, accettato dal relatore, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 18.2 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 18.5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 18.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19, al quale era stato presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di princi-

pio, del quale per chiarezza do nuovamente lettura:

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La sospensione comporta il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura.

19. 1.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 19. 1 del relatore, accettato dal Governo. *(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 19 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20, al quale erano stati presentati i seguenti emendamenti, già approvati in linea di principio, dei quali per chiarezza do nuovamente lettura:

Al comma 1, sostituire le parole Contro le decisioni dei provvedimenti in materia di sospensione l'accusato, *con le seguenti* Contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui agli articoli 18 e 19 e contro le decisioni della sezione disciplinare l'incolpato.

20. 2.

Il Relatore.

All'emendamento 20. 1, sostituire la parola civili *con la seguente* penali.

0. 20. 1. 1.

Il Relatore.

A comma 2, dopo le parole a sezioni unite *aggiungere le seguenti* civili, entro un anno dalla data di proposizione del ricorso.

20. 1.

Il Governo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il ricorso sospende l'applicazione delle decisioni impugnate, ma continuano ad avere effetto i provvedimenti di sospensione del magistrato.

20. 3.

Il Governo.

Pongo in votazione l'emendamento 20.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.20.1.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 20.1 del Governo, accettato dal relatore, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 20.3 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21, al quale erano stati presentati i seguenti emendamenti, già approvati in linea di principio, dei quali per chiarezza do nuovamente lettura:

Dopo le parole incarico direttivo aggiungere le seguenti o di collaborazione direttiva.

21. 1.

Il Relatore.

Prima delle parole o dalla rimozione aggiungere le seguenti dalla sospensione delle funzioni.

21. 4.

Il Relatore.

Sostituire la parola provvisoria con la seguente cautelare.

21. 2.

Il Relatore.

Aggiungere, in fine, le parole detratte le somme corrisposte per assegno alimentare.

21. 3.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 20.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 21.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 21.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 21.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Gli articoli 22, 23 e 24 sono stati approvati.

Passiamo all'articolo 25 al quale era stato presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di principio, del quale per chiarezza do nuovamente lettura:

Al comma 2, dopo le parole alle sezioni unite, aggiungere le seguenti penali.

25. 1.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 25. 1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 26, al quale erano stati presentati i seguenti emendamenti, già approvati in linea di principio, dei quali per chiarezza do nuovamente lettura:

Sopprimere il comma 2.

26. 1.

Il Relatore.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole detratte le somme corrisposte per assegni alimentare.

26. 2.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 26.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 26.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 26 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 27 al quale erano stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi, già approvati in linea di principio, dei quali per chiarezza do nuovamente lettura:

Al comma 1, dopo la parola deputato, *aggiungere le seguenti* ministro, sottosegretario di Stato.

27. 1.

Il Governo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. I magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, non possono essere eletti senatore, depu-

tato, deputato al Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei tre anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non possono altresì essere eletti ai suddetti uffici se all'atto dell'accettazione della candidatura non si trovino in aspettativa.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma *1-bis* si applicano anche nel caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva.

1-quater. I magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori possono essere eletti agli uffici di cui al comma *1-bis* solo se in aspettativa almeno centottanta giorni prima della data di convocazione dei comizi elettorali e, nel caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva, entro sette giorni dalla data del decreto di scioglimento.

1-quinquies. Sono abrogati il primo comma dell'articolo 8 del testo unico delle legge recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 5) del primo comma dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il numero 9) del secondo comma dell'articolo 10 della legge 8 marzo 1951, n. 122, ed il numero 10) del primo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

27. 15.

Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Si applica nei confronti dei magistrati il divieto di cumulo degli impieghi pubblici previsto dall'articolo 65 del testo unico delle disposizioni concernenti

lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I magistrati non possono altresì svolgere attività di libero insegnamento privato retribuito escluso quello universitario.

2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti dei magistrati, militari, amministrativi,

Il Relatore.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.
27. 16.

Il Relatore.

All'articolo aggiuntivo 27. 03, comma 3, dopo le parole limitatamente alle funzioni che incidono aggiungere la seguente direttamente.

0. 27. 03. 2.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

(Incompatibilità di funzioni per i magistrati ordinari e militari).

1. I magistrati ordinari e militari non possono far parte di commissioni di collaudo di opere e lavori pubblici, né possono espletare incarichi di arbitrato, neppure nei casi in cui è parte l'Amministrazione dello Stato, ovvero aziende o enti pubblici, ivi compresi quelli previsti dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

2. I magistrati ordinari e militari non possono far parte di commissioni giudicatrici d'esame e di concorso, ad eccezione di quelle relative all'accesso e alla progressione nelle professioni di magistrato ordinario, militare, amministrativo e contabile, di avvocato e procuratore dello Stato, di avvocato e procuratore legale, di notaio.

3. Ferme restando le funzioni di carattere amministrativo attribuite ai capi degli uffici giudiziari in ordine alla direzione degli uffici medesimi, i magistrati ordinari e militari non possono in alcun caso esercitare funzioni amministrative non espressamente previste da disposizioni di legge, eccezion fatta per quelle di addetti al segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di componenti degli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di componenti degli uffici del Consiglio superiore della magistratura, di componenti dell'ispettorato generale del Ministero di grazia e giustizia, nonché di addetti al Ministero di grazia e giustizia, limitatamente alle funzioni che incidono direttamente sullo stato giuridico dei magistrati o sull'esercizio della funzione giurisdizionale ovvero che si svolgono, nell'ambito di queste ultime, alle dirette dipendenze del Ministro o dei sottosegretari di Stato. Resta comunque salva la facoltà per il Governo di preporre magistrati alla direzione generale degli affari penali, alla direzione generale degli affari civili, alla direzione generale dell'organizzazione giudiziaria ed all'ufficio estradizioni del Ministero di grazia e giustizia; resta salva altresì l'applicazione dell'articolo 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

4. Le funzioni esercitate dai magistrati addetti alla Corte costituzionale restano equiparate a quelle esercitate dai magistrati applicati all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione.

5. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400), sono dettate norme intese ad individuare le funzioni di addetti al Ministero di grazia e giustizia che i magistrati possono esercitare ai sensi del comma 3.

6. Nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, non addetti agli uffici di cui al comma 3, sono ricollocati in

ruolo al di fuori delle normali procedure concorsuali e destinati, anche in soprannumero, agli uffici da essi richiesti.

27. 03.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 27-bis, aggiungere il seguente:

ART. 27-ter.

(Incompatibilità di funzioni per i magistrati amministrativi e contabili).

1. I magistrati amministrativi e contabili possono espletare soltanto incarichi ad essi espressamente attribuiti da disposizioni di legge o di regolamento.

2. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato, sono dettate norme intese ad individuare gli incarichi che i magistrati amministrativi e contabili possono espletare e ad assicurare la compatibilità di tali incarichi con lo svolgimento dei compiti istituzionali, nonché a realizzare un'equa ripartizione tra i magistrati stessi sia degli incarichi, sia dei relativi compensi.

3. Qualora entro il termine di cui al comma 2 non sia intervenuto il regolamento ivi previsto, è vietato il conferimento di ulteriori incarichi ai magistrati amministrativi e contabili.

4. Agli effetti della presente legge tutti i magistrati del Consiglio di Stato sono considerati magistrati amministrativi e tutti i magistrati della Corte dei conti sono considerati magistrati contabili.

27. 04.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 27.1 del Governo, accettato dal relatore.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 27.15 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Desidero far presente alla Commissione la necessità di adeguare la formulazione dell'emendamento 27.17 alla condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. A tal fine, in qualità di relatore, presento il seguente subemendamento:

All'emendamento 27.17, comma 2-bis, aggiungere, in fine, le parole e postuniversitario nelle università pubbliche e private.

0. 27. 17. 2.

Il Relatore.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Esprimo parere favorevole.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Dichiaro il mio voto favorevole al subemendamento 0.27.17.2 che, oltre a recepire la condizione posta dalla I Commissione, risulta conforme ad un mio subemendamento a suo tempo presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0.27.17.2 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 27.17 del relatore, accettato dal Governo, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 27.16 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 27 con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

L'articolo aggiuntivo del relatore 27.03 pone alcuni problemi. Esso è volto a stabilire il principio, che mi sembra molto

equilibrato, secondo cui all'interno del Ministero di grazia e giustizia ai magistrati siano attribuiti incarichi solo negli uffici attinenti la loro funzione. Senonché, la riserva contenuta nell'ultima parte del comma 3 (« Resta comunque salva la facoltà per il Governo di proporre magistrati alla direzione generale degli affari penali, alla direzione generale degli affari civili, alla direzione generali dell'organizzazione giudiziaria ed all'ufficio estradizioni... ») rischia di apparire in contraddizione con la regola generale in precedenza indicata.

FRANCO CASTIGLIONE. *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Vorrei far rilevare che il riferimento è alla direzione generale e non agli uffici e che, pertanto, rimane comunque salva la regola stabilita nella prima parte della norma.

PRESIDENTE. Sì, ma rimane comunque una contraddizione! Infatti, ove si consideri la prima parte della richiamata disposizione, con la quale si opera una precisa scelta, è evidente che le direzioni generali non possono che essere dirette da un magistrato. Pertanto, sarebbe opportuno sopprimere la disposizione...

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ritengo, invece, che la disposizione vada mantenuta. Infatti, la norma generale può anche non riconoscere l'utilità dell'assegnazione di magistrati alla direzione generale degli affari civili, ma con la disposizione in esame viene almeno fatta salva la possibilità per il Governo di proporre un magistrato a tale direzione.

In pratica la norma cui ha fatto riferimento il presidente è volta a riconoscere al Governo la possibilità di proporre magistrati alle direzioni generali specificamente indicate, indipendentemente dal fatto che la legge disponga che alle stesse siano adibiti altri magistrati. A mio giudizio, pertanto, in sede di coordinamento

formale del testo occorrerebbe sostituire al comma 3 dell'articolo aggiuntivo 27.03 le parole: « componenti degli uffici legislativi » con le seguenti: « addetti agli uffici legislativi ». Ciò allo scopo di evitare interpretazioni non conformi alla volontà manifestata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0.27.03.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 27.03 del relatore, con la modifica apportata, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 27.04 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 28, al quale erano stati presentati i seguenti subemendamenti ed il seguente emendamento già approvati in linea di principio, dei quali per chiarezza do nuovamente lettura:

All'emendamento 28.2, comma 2, sopprimere le parole e, per i magistrati del Consiglio di Stato, al Consiglio di Presidenza.
0. 28. 2. 1.

Il Relatore.

All'emendamento 28.2, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le comunicazioni di cui al comma 2 relative ai magistrati ordinari sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Quelle relative ai magistrati militari, amministrativi e contabili sono pubblicate nel Bollettino della Presidenza del Consiglio dei ministri.

0. 28. 2. 2.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

ART. 28.

(Comunicazione dell'appartenenza ad associazioni od organizzazioni).

1. Ai magistrati è fatto divieto di iscriversi ai partiti politici.

2. I magistrati che si iscrivono o che comunque fanno parte di una associazione o organizzazione di qualsiasi natura devono darne comunicazione entro trenta giorni ai rispettivi organi di autogoverno e, per i magistrati del Consiglio di Stato, al Consiglio di Presidenza.

3. Le comunicazioni di cui al comma 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

4. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con sanzione non superiore alla censura.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento alle associazioni nelle quali si esplica un culto religioso.

28. 2.

Il Relatore.

Pongo in votazione il subemendamento 0.28.2.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.28.2.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 28.2 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 28, con le modifiche testé apportate, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 29, al quale era stato presentato il seguente emendamento, già approvato in linea di princi-

pio, del quale per chiarezza do nuovamente lettura:

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

ART. 29.

(Disciplina degli incarichi consentiti).

1. Fatta eccezione per quelli di cui al comma 3 dell'articolo 27-*bis*, gli incarichi che è consentito al magistrato poter svolgere devono essere autorizzati, per i magistrati ordinari, dal Consiglio superiore della magistratura, e per i magistrati militari, amministrativi e contabili dai rispettivi organi di autogoverno.

2. Gli incarichi autorizzati non possono comunque avere durata superiore a cinque anni. Il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno possono tuttavia autorizzare una proroga per non più di due anni, comunque non rinnovabile, tenuto conto di particolari e gravi esigenze connesse all'incarico espletato.

3. Un successivo incarico, comunque richiesto, può essere autorizzato solo se, dopo l'incarico già svolto, sono decorsi almeno cinque anni.

4. Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 27-*bis*, il magistrato è collocato fuori ruolo. Il periodo di collocamento fuori ruolo del magistrato per incarichi non può complessivamente superare i dieci anni.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano con riferimento agli incarichi assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

29. 2.

Il Relatore.

Pongo in votazione l'emendamento 29.2 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 29, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 30, al quale erano stati presentati i seguenti subemendamenti ed il seguente emendamento, già

approvati in linea di principio, dei quali per chiarezza do nuovamente lettura:

All'emendamento 30.1, comma 1, sostituire le parole è tenuto un elenco, aggiornato con le seguenti sono tenuti elenchi aggiornati.

0. 30. 1.1.

Il Relatore.

All'emendamento 30.1, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno provvedono alla pubblicità degli elenchi di cui al comma 1.

0. 30. 1.2.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 30 con il seguente:

ART. 30.

(Pubblicità degli incarichi esterni).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 27-ter, presso il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno è tenuto un elenco aggiornato sino al mese precedente, di tutti gli incarichi esterni rivestiti e dei compensi percepiti da magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili.

2. L'elenco è pubblico e ciascun cittadino può prenderne visione.

30. 1.

Il Relatore.

Pongo in votazione il subemendamento 0.30.1.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.30.1.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 30.1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 30, con le modifiche apportate, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'articolo 31 è stato approvato.

Passiamo all'articolo 32, al quale erano stati presentati i seguenti emendamenti, già approvati in linea di principio, dei quali per chiarezza do nuovamente lettura:

Al comma 1, sostituire le parole dall'articolo 6, con le seguenti dagli articoli 6 e 7.

32. 2.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole dagli articoli 27 e 31, con le seguenti dall'articolo 31.

32. 3.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole anche indipendentemente da sua colpa, con le seguenti indipendentemente da sua colpa e prescindendo da ogni valutazione in ordine a provvedimenti emessi nell'espletamento dell'attività giurisdizionale.

32. 1.

Il Governo.

Pongo in votazione l'emendamento 32.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 32.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 32.1 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 32 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

L'articolo 33 è stato approvato.

Passiamo all'articolo 34, al quale erano stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi, già approvati in linea di principio, dei quali per chiarezza do nuovamente lettura:

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Incarichi conferiti dopo la cessazione dalle funzioni).

1. I magistrati, cessati dalle funzioni per qualsiasi causa, non possono rivestire nel triennio successivo incarichi conferiti discrezionalmente dal Governo o dalle regioni.

34. 01.

Violante, Fracchia, Recchia, Bargone.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Durata in carica dei membri non togati del consiglio di presidenza della Corte dei conti).

1. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « essi durano in carica quattro anni; l'incarico non può essere immediatamente rinnovato ».

34. 02.

Mastrantuono, Nicotra, Bargone.

Invito i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo 34.01. Ricordo, infatti, che esso — benché trasmesso per il parere alla Commissione — non era stato approvato in linea di principio, in virtù delle perplessità espresse in proposito da numerosi deputati.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Anche

il Governo invita i proponenti a ritirare l'articolo aggiuntivo 34.01.

BRUNO FRACCHIA. Signor presidente, non intendiamo ritirare l'articolo aggiuntivo in esame.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor presidente, non capisco perché non risultino dal fascicolo alcuni emendamenti sui quali, anche se non sono stati esaminati e votati, avrei voluto richiamare l'attenzione della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotra, le ricordo che gli emendamenti cui ha fatto riferimento erano stati presentati tardivamente.

Onorevole Fracchia, insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo 34.01 ?

BRUNO FRACCHIA. Sì, signor presidente, anche in considerazione del rilievo che l'articolo aggiuntivo 34.01 riveste rispetto ad altri emendamenti precedentemente approvati.

PRESIDENTE. In questo caso, in qualità di relatore, esprimo parere contrario.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Violante ed altri 34.01, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Mastrantuono ed altri 34.02, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Ai sensi dell'articolo 90 del regolamento, propongo le seguenti modificazioni al testo approvato, conseguenti a correzioni formali del testo medesimo:

all'articolo 2, alla lettera e), premettere la parola: « anche » e sostituire le

parole: « dal segreto istruttorio » con le seguenti: « da segreto »;

all'articolo 2, alla lettera *f*), premettere la parola: « anche »; sostituire le parole: « dovere di sorveglianza » con le seguenti: « potere di sorveglianza » e le parole: « dagli articoli 27 e 31 » con le seguenti: « dagli articoli 27, 27-bis e 31 »; ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché della comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 28 »;

all'articolo 3, alla lettera *d*), sopprimere le parole: « l'attività o »;

all'articolo 5, al comma 5, sostituire le parole: « alla scadenza del termine » con le seguenti: « scontata la sanzione »;

all'articolo 6, al comma 1, lettera *l*), sostituire la parola: « abuso » con la seguente: « uso »;

all'articolo 6, al comma 3, sostituire le parole: « presidente di sezione » con le seguenti: « presidente della sezione »;

all'articolo 6, al comma 4, dopo la parola: « impieghi » aggiungere la seguente: « vietati »;

all'articolo 7, alla rubrica, sostituire le parole: « sanzioni accessorie » con le seguenti: « sanzione accessoria »;

all'articolo 9, alla rubrica, sostituire la parola: « sostituzioni » con la seguente: « sostituzione »;

all'articolo 9, al comma 1, dopo le parole: « è sostituito » aggiungere le seguenti: « nella presidenza della sezione disciplinare »; sostituire le parole: « sempre che il presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di presiedere la sezione » con le seguenti: « ferma restando la disposizione di cui al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 8 »; e sopprimere l'ultimo periodo, che risulta del tutto inutile e ripetitivo alla stregua dei successivi commi 2 e 4;

all'articolo 9, al comma 2, sostituire le parole: « da uno dei componenti supplenti della stessa categoria a ciò designati nell'elezione preveduta dall'articolo

precedente » con le seguenti: « dal componente supplente a ciò designato a norma del comma 5 dell'articolo 8 »;

all'articolo 9, al comma 3, dopo le parole: « il componente effettivo » aggiungere le seguenti: « eletto dal Parlamento » e dopo la parola: « sostituisce » aggiungere le seguenti: « nella presidenza della sezione disciplinare »;

all'articolo 11, al comma 1, sopprimere le parole: « dei fatti per i quali si promuove l'azione »;

all'articolo 12, al comma 2, sostituire le parole: « dell'istruttoria » con le seguenti: « delle indagini »;

all'articolo 12, al comma 4, sostituire le parole: « La richiesta del Ministro al procuratore generale per l'istruttoria » con le seguenti: « La richiesta di indagini rivolta dal Ministro di grazia e giustizia al procuratore generale presso la Corte di cassazione »;

all'articolo 14, al comma 1, sopprimere le parole: « di cui all'articolo 11 » e sostituire la parola: « istruttoria » con la seguente: « indagini »;

all'articolo 14, al comma 2, sostituire le parole: « articoli 2 e 3 » con le seguenti: « articoli 2, 3 e 4 »;

all'articolo 15, al comma 1, sostituire le parole: « della istruttoria » con le seguenti: « delle indagini »;

all'articolo 16, al comma 3, sostituire le parole: « in istruttoria » con le seguenti: « nel corso delle indagini »;

all'articolo 17, al comma 1, sostituire le parole: « se per questo è iniziato il processo penale » con le seguenti: « se è iniziata l'azione penale »;

all'articolo 17, al comma 2, sostituire le parole: « nonché quelle di non luogo a procedere o di proscioglimento in quanto affermino che » con le seguenti: « nonché la sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione e quella irrevocabile di proscioglimento pronunciate perché »;

all'articolo 18, al comma 4, sostituire le parole: « se è prosciolto con sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o con sentenza irrevocabile di proscioglimento » con le seguenti: « se è prosciolto con sentenza irrevocabile o se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione »;

all'articolo 21, sostituire la parola: « l'accusato » con la seguente: « l'incolpato »;

all'articolo 22, che deve essere collocato immediatamente dopo l'articolo 20, sostituire le parole: « sospeso o assegnato ad altre funzioni » con le seguenti: « cautelatamente sospeso » e sostituire le parole: « qualora sia assolto con sentenza irrevocabile » con le seguenti: « qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione »; conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Reintegrazione a seguito di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento »;

all'articolo 23, al comma 1, lettera a), dopo le parole: « sentenza penale irrevocabile » aggiungere le seguenti: « ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione »; conseguentemente, all'articolo 24, al comma 3, sopprimere la parola: « irrevocabile »;

all'articolo 25, sostituire le parole: « disposizioni precedenti con le seguenti: « disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 23 e al comma 2 dell'articolo 24 »;

all'articolo 27, alla rubrica, aggiungere la parola: « Inleggibilità »;

all'articolo 27, al comma 1, sostituire le parole: « rappresentante italiano al Parlamento europeo » con le seguenti: « deputato al Parlamento europeo » e le parole: « dalle leggi vigenti » con le seguenti: « dalla legge »;

all'articolo 27, al comma 3, sostituire le parole: « componenti degli uffici

legislativi » con le seguenti: « addetti agli uffici legislativi »;

all'articolo 27-bis, al comma 2, sostituire la parola: « professioni » con la seguente: « carriere » ed aggiungere, dopo le parole: « procuratore dello Stato », le seguenti: « e nelle professioni »;

all'articolo 27-bis, al comma 3, sostituire le parole: « non espressamente previste » con le seguenti: « non espressamente consentite »;

all'articolo 27-ter, al comma 1, sostituire le parole: « ad essi espressamente attribuiti », con le seguenti: « espressamente consentiti »;

all'articolo 28, alla rubrica, sostituire le parole: « sull'appartenenza » con le seguenti: « dell'appartenenza »;

all'articolo 31, al comma 2, lettera a), prima delle parole: « in relazione al numero », inserire la seguente: « anche » e sostituire le parole: « sono assolutamente distinte » con le seguenti: « si svolgono in ambiti assolutamente distinti »;

all'articolo 32, al comma 1, prima delle parole: « indipendentemente da sua colpa » inserire la seguente: « anche »;

all'articolo 33, al comma 1, sostituire le parole: « articoli 27, 31 e 32 » con le seguenti: « articoli 31 e 32 ». Il riferimento all'articolo 27 è infatti evidentemente erroneo in quanto le situazioni di incompatibilità previste in tale disposizione danno luogo automaticamente a responsabilità disciplinare e non possono essere sanate mediante trasferimento di sede o di funzioni;

all'articolo 33, al comma 7, sostituire le parole: « sentenza di proscioglimento o di assoluzione con formula piena » con le seguenti: « sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento »;

all'articolo 34, al comma 6, sostituire le parole: « per la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3 del regio decreto luogotenenziale 31 maggio 1946, n. 511 » con le seguenti: « per infermità di mente dell'incolpato »;

X LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1991

dopo l'articolo aggiuntivo 34.01 inserire la seguente intitolazione: « Capo IV – Disposizioni finali »;

all'articolo 35, sostituire le parole: « 16, primo comma » con la seguente: « 16 »; sostituire altresì le parole: « da 28 a 37 » con le seguenti: « da 27 a 37 ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il provvedimento sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge n. 1996.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato » (1996):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13

Hanno votato sì 25

Hanno votato no 0

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbiti il disegno di legge n. 2912 e le proposte di legge nn. 733, 979, 1274, 1394, 1490, 1621, 1981 e 2268.

Hanno votato sì:

Alagna, Alessi, Andò, Bargone, Beebe Tarantelli, Biondi, Buffoni, Caria, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Gargani, Mannino Calogero, Mastrantuono, Misasi, Nenna D'Antonio, Nicotra, Pedrazzi Cipolla, Piccirillo, Principe, Recchia, Sapienza, Sinatra, Vairo e Violante.

La seduta termina alle 15,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 17 aprile 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO